

*Domenico Pauciulo*

BREVE NOTA AL PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA SUGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DEGLI STATI RELATIVI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le questioni sottoposte alla Corte dall'Assemblea generale. – 3. Gli obblighi internazionali identificati dalla Corte, con particolare riferimento agli obblighi di mitigazione. – 4. Il rapporto tra diritti umani e protezione dell'ambiente nel *Parere*. – 5. Questioni legate al regime di responsabilità degli Stati. – 6. Osservazioni conclusive.

1. *Introduzione*

Il 23 luglio 2025 la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha adottato il tanto atteso *Parere consultivo sugli obblighi internazionali degli Stati relativi al cambiamento climatico*<sup>1</sup>. La richiesta di opinione consultiva era pervenuta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (AG) attraverso la risoluzione 77/276, adottata nel marzo 2023 su iniziativa della Repubblica di Vanuatu con la co-sponsorizzazione di oltre 130 Stati. L'altissimo numero di promotori e l'approvazione *per consensus* della risoluzione testimoniano il largo supporto internazionale nell'ottenere una pronuncia della Corte sul tema del cambiamento climatico<sup>2</sup>. La richiesta ha pertanto permesso al più autorevole organo giurisdizionale internazionale di individuare e interpretare, per la prima volta, gli obblighi statali sul clima. L'attenzione per il procedimento (e la conseguente partecipazione) è stata perciò molto alta: la CIG ha considerato circa un centinaio di *submissions* provenienti da Go-

<sup>1</sup> Corte internazionale di giustizia, *Obligations of States in respect of Climate Change*, parere consultivo del 23 luglio 2025, consultabile nel sito [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org) (di seguito, *Parere*).

<sup>2</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change*, A/RES/77/276, 29 marzo 2023 (di seguito, *risoluzione 77/276*).

verni, organizzazioni internazionali e coalizioni di Stati nella propria decisione<sup>3</sup>.

L'opinione consultiva non lascia spazio ad interpretazioni: gli Stati sono titolari di obblighi internazionali, sia di natura convenzionale sia consuetudinaria, di protezione dell'ambiente e di contrasto al cambiamento climatico, visto come «*an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet*»<sup>4</sup>. Benché le modalità di attuazione di questi obblighi risiedano nell'alveo della politica, la Corte auspica che le proprie conclusioni «*will allow the law to inform and guide social and political action to address the ongoing climate crisis*»<sup>5</sup>.

Il peso della decisione della Corte internazionale di giustizia è ineguagliabile. Infatti, nonostante la presenza di numerose dichiarazioni e opinioni separate da parte di alcuni giudici, il Parere è stato adottato all'unanimità, testimoniando un consenso generalizzato circa gli obblighi giuridici in esso evidenziati, i quali si collegano anche al contesto scientifico di riferimento<sup>6</sup>. Senz'altro, la decisione eserciterà grande influenza per la *governance* climatica negli anni a venire, sia nel contesto internazionale sia sul piano interno.

La presente nota – nei limiti degli spazi concessi e senza pretesa di esaustività, vista la vastità dei temi trattati nella decisione – intende delineare alcune conclusioni principali raggiunte dalla Corte. Lo studio

<sup>3</sup> Secondo il *press release* della stessa Corte, durante la fase scritta hanno partecipato 91 Stati e 62 organizzazioni internazionali, mentre nel corso delle udienze del dicembre 2024 sono intervenuti oralmente 96 Stati e 11 organizzazioni internazionali, rendendo questo procedimento il più *partecipato* nella storia, cfr. Corte internazionale di giustizia, *press release no. 2025/36*, del 23 luglio 2025, consultabile nel sito [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org).

<sup>4</sup> Parere, cit., par. 456.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> La CIG ha riconosciuto che «*it is scientifically established that the increase in concentration of GHGs in the atmosphere is primarily due to human activities, whether as a result of GHG emissions, including by the burning of fossil fuels, or as a result of the weakening or destruction of carbon reservoirs and sinks, such as forests and the ocean, which store or remove GHGs from the atmosphere*» (Parere, cit., par. 72), richiamando il lavoro dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) considerato «*the best available science on the causes, nature and consequences of climate change*» (par. 74).

proposto prende quindi le proprie mosse dalla richiesta dell'Assemblea generale (par. 2), per poi analizzare, nella prima sezione, l'interpretazione degli obblighi di mitigazione che discendono dall'Accordo di Parigi, nell'ottica di realizzare l'obiettivo climatico primario di limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali (par. 3). L'esame si estende poi alla rilevanza della protezione dell'ambiente per la realizzazione dei diritti umani fondamentali e all'esistenza di un diritto umano fondamentale all'ambiente (par. 4). Seguendo la struttura del Parere, saranno infine analizzati il regime della responsabilità internazionale e le conseguenze della violazione degli obblighi relativi al clima (par. 5), nell'ottica di presentare alcune brevi osservazioni di carattere generale (par. 6).

## *2. Le questioni sottoposte alla Corte dall'Assemblea generale*

La risoluzione 77/276 invitava la Corte internazionale di giustizia a rendere un parere consultivo ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite<sup>7</sup> e dell'art. 65 dello Statuto della CIG<sup>8</sup>: nelle motivazioni si nota il profondo allarme destato dal continuo incremento delle emissioni di gas serra e degli effetti negativi del surriscaldamento globale (come siccità persistenti, eventi metereologici estremi, perdita e degrado del territorio, innalzamento del livello dei mari, erosione costiera,

<sup>7</sup> L'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite prevede che «1. *The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.* 2. *Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities».*

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della CIG «1. *The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.* 2. *Questions upon which the advisory opinion of the Court is asked shall be laid before the Court by means of a written request containing an exact statement of the question upon which an opinion is required and accompanied by all documents likely to throw light upon the question».*

acidificazione degli oceani e ritiro dei ghiacciai) per tutti i Paesi e in particolare per gli Stati insulari e più vulnerabili<sup>9</sup>.

L'AG, pertanto, ha chiamato la Corte a precisare sia lo specifico contenuto degli obblighi statali di protezione del clima sia le conseguenze giuridiche per gli Stati che, tramite condotte attive o omisive contrarie a tali obblighi, causino danni significativi all'ambiente climatico. La richiesta è stata pertanto formulata in maniera molto ampia: «(a) *What are the obligations of States under international law to ensure the protection of the climate system and other parts of the environment from anthropogenic emissions of greenhouse gases for States and for present and future generations;* (b) *What are the legal consequences under these obligations for States where they, by their acts and omissions, have caused significant harm to the climate system and other parts of the environment, with respect to: (i) States, including, in particular, small island developing States, which due to their geographical circumstances and level of development, are injured or specially affected by or are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change? (ii) Peoples and individuals of the present and future generations affected by the adverse effects of climate change?*»<sup>10</sup>.

Il compito conferito dall'Assemblea generale è sembrato delicato e complesso: fin dal primo momento, alcuni governi avevano avversato questa richiesta di parere, ritenendo che un processo giudiziario, anche consultivo, potesse complicare il percorso *politico* di identificazione di processi e meccanismi globali di contrasto ai cambiamenti climatici<sup>11</sup>. In aggiunta, la richiesta dell'AG era caratterizzata da particolari implicazioni a livello giuridico<sup>12</sup>. La risoluzione aveva infatti indicato una serie di strumenti giuridici internazionali da tenere specificamente in considerazione, tra cui – oltre alla Carta delle Nazioni Unite, alla

<sup>9</sup> Cfr. *risoluzione 77/276*, cit.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> Si veda, per esempio, la dichiarazione del rappresentante degli Stati Uniti all'atto della votazione della risoluzione 77/276, cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Official Records*, 64th plenary meeting, 29 marzo 2023, A/77/PV.64, consultabile nel sito [www.docs.un.org](http://www.docs.un.org).

<sup>12</sup> Cfr. L. PINESCHI, *The Request to the International Court of Justice for an Advisory Opinion on Climate Change*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, n. 1, 2024, p. 42.

Convenzione ONU sul diritto del mare e a principi di carattere consuetudinario – gli strumenti dedicati alla tutela dei diritti umani, come i due Patti del 1966 e la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo. Era stata così assicurata centralità al tema del rapporto tra protezione dell'ambiente e salvaguardia dei diritti umani, chiamando la Corte a valutare il particolare profilo dell'impatto sui diritti degli individui del cambiamento climatico e l'eventuale sussistenza, su cui esistenza non vi è opinione condivisa nella comunità degli Stati, di un autonomo diritto umano all'ambiente salubre, pulito e sostenibile. Inoltre, tra le fonti da tenere in considerazione nell'adozione dell'opinione consultiva, l'Assemblea generale aveva indicato anche i trattati in materia climatica, tra cui la Convenzione Quadro ONU sui cambiamenti climatici<sup>13</sup>, il cd. Protocollo di Kyoto<sup>14</sup> e, soprattutto, l'Accordo di Parigi<sup>15</sup>: quest'ultimo, considerato il principale strumento giuridico internazionale di risposta al problema del surriscaldamento globale, non era praticamente mai stato interpretato da una corte internazionale. Anzi, ad esso si è fatto spesso riferimento come un accordo di carattere flessibile e a contenuto *programmatico* più che vincolante: l'intervento della Corte si è presentato subito perciò come fondamentale<sup>16</sup>, essendo de-

<sup>13</sup> *Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico*, entrata in vigore il 21 marzo 1994, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1771, pp. 107 ss. (di seguito, *Convenzione Quadro*).

<sup>14</sup> *Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico*, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, in *United Nations Treaty Series*, vol. 2303, pp. 162 ss. Questo trattato, che è citato nel preambolo della risoluzione ma non nella questione sottoposta alla Corte dall'AG, ha concretizzato alcuni obblighi previsti dalla *Convenzione Quadro*, richiedendo impegni di riduzione quantificata delle emissioni per le parti dell'Allegato I elencate nell'Allegato B al Protocollo, in conformità con obiettivi individuali nei vari periodi di impegno (il primo, dal 2008 al 2012 e il secondo dal 2013 al 2020). Attualmente non è fissato alcun periodo di impegno aggiuntivo oltre il 2020.

<sup>15</sup> Accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, in *United Nations Treaty Series*, vol. 3156, p. 79 ss. In argomento, si veda G. VAN CALSTER, L. REINS (a cura di), *The Paris Agreement on Climate Change. A Commentary*, Cheltenham, 2021; D. KLEIN, M.P. CARAZO, M. DOELLE, J. BULMER, A. HIGHAM (a cura di), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford, 2017.

<sup>16</sup> È da dirsi che la CIG ha sempre interpretato l'art. 65 del proprio Statuto nel senso di riconoscersi un potere discrezionale di rendere le opinioni consultive richie-

stinato ad incidere sull'applicazione dell'Accordo, sulla determinazione della portata delle sue disposizioni e, in linea più generale, sullo sviluppo del diritto internazionale in ambito climatico e ambientale<sup>17</sup>.

### *3. Gli obblighi internazionali identificati dalla Corte, con particolare riferimento agli obblighi di mitigazione*

La principale sezione del documento è dedicata al tema del «diritto applicabile», ossia all'identificazione dell'ampio spettro delle norme e dei principi giuridici potenzialmente rilevanti per rispondere alle questioni poste. La CIG ha, da un lato, considerato le fonti già determinate dall'AG nella risoluzione 77/276 e, dall'altro, ha individuato altre regole quali «*directly relevant applicable law*»<sup>18</sup>, come per esempio alcune norme del diritto internazionale consuetudinario specificamente applicabili al fenomeno del cambiamento climatico: l'obbligo di prevenzione di danni significativi all'ambiente<sup>19</sup> e l'obbligo di cooperazio-

ste, dopo aver accertato l'esistenza di una «*legal question*» posta dagli organi delle Nazioni Unite e l'assenza di ragioni ostative all'esercizio della propria giurisdizione consultiva, cfr. Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, parere consultivo del 25 febbraio 2019, par. 63 e 65; Id., *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, parere consultivo del 19 luglio 2024, par. 30-31, entrambi consultabili nel sito [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org).

<sup>17</sup> Si vedano le riflessioni di J. PAUWELYN, L. ANDRONOVA, *A "Legally Binding Treaty" or Not? The Wrong Question for Paris Climate Summit*, in *EJIL Talk!*, 4 dicembre 2015, consultabile nel sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

<sup>18</sup> È il caso dei trattati internazionali relativi alla protezione dello strato di ozono, citati nello *chapeau* della risoluzione 77/276, come la *Convenzione per la protezione dello strato di ozono* e il cd. *Protocollo di Montreal*, o anche la *Convenzione sulla biodiversità* e la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione*, cfr. Parere, cit., par. 125-130.

<sup>19</sup> L'obbligo di prevenzione si caratterizza per essere un obbligo di *due diligence* che comporta l'adozione da parte degli Stati, al meglio delle loro capacità, di misure appropriate e, se necessario, precauzionali, che tengano conto delle informazioni scientifiche e tecnologiche, nonché delle norme pertinenti e degli *standards internazionali*. Altri elementi della condotta richiesta includono l'effettuazione di valutazioni del rischio e la notifica e la consultazione di altri Stati, ove appropriato. Ne consegue quindi che una precisa determinazione di quanto è da effettuarsi dipende da una val-

ne per la protezione dell'ambiente<sup>20</sup>.

La Corte si preoccupa di conseguenza di affrontare il tema delle interazioni tra le diverse fonti individuate, alcune convenzionali e altre consuetudinarie. Il Parere, anche sulla base delle *submissions* di alcuni Stati, si chiede se il principio della *lex specialis* imponga l'attuazione dei trattati in materia climatica a discapito delle altre norme internazionali non specificamente dedicate al clima. Il principio di specialità, notoriamente, costituisce una massima di logica giuridica applicabile ai casi di discernibile incoerenza tra due disposizioni dedicate alla medesima materia: la Corte, tuttavia, non rileva antinomie tra i trattati in materia climatica e altre norme e principi di diritto internazionale<sup>21</sup>. Ugualmente, essa non identifica neanche una specifica *intenzione* delle parti contraenti di stabilire, con i trattati sul clima, principi ad applicazione preminente rispetto ad altre norme: infatti, il fatto che i trattati sul cambiamento climatico siano stati oggetto di lunghi e complicati negoziati e che essi rappresentino un insieme calibrato di norme interconnesse non fornisce, di per sé, l'indicazione di una volontà di creare norme che vadano a innovare la materia e a superare principi e regole già esistenti. La Corte, di conseguenza, deduce che fonti di varia natura, tutte coesistenti tra loro e dedicate a settori e ambiti diversi del diritto internazionale, siano rilevanti per la determinazione degli obblighi statali di protezione del clima.

Le sezioni successive del Parere sono perciò dedicate all'analisi estensiva degli obblighi individuati. Molti aspetti meriterebbero analisi approfondite ma, per le finalità di questo studio, ci si soffermerà solo su due problemi specifici: l'interpretazione degli obblighi di mitigazione che discendono dai trattati internazionali dedicati al clima (in parti-

tazione concreta delle specifiche circostanze del caso e del livello di capacità dello Stato: ciò permetterebbe di concretare questi obblighi come flessibili e variabili, anche nel tempo. In argomento, v. A. OLLINO, *Due Diligence Obligations in International Law*, Cambridge, 2022, pp. 107-109.

<sup>20</sup> Secondo la Corte, le specifiche caratteristiche del cambiamento climatico richiedono agli Stati di attuare misure individuali in cooperazione con gli altri Stati. Tale obbligo di cooperare impone forme di cooperazione sostenute e continuative, di cui i trattati costituiscono la principale espressione, cfr. Parere, cit., par. 301-308.

<sup>21</sup> Parere, cit., par. 168-170.

colare dall'Accordo di Parigi) e, nel paragrafo successivo, il rapporto tra protezione dell'ambiente e norme sui diritti umani.

In relazione ai trattati in materia climatica, la Corte osserva che – oltre ai canoni comuni a tutti gli accordi internazionali contemplati dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – nella sua interpretazione essa sarà guidata da regole, principi e meccanismi di funzionamento previsti da questi stessi trattati al fine di identificare e chiarire gli obblighi delle loro parti contraenti. In questo contesto, i principi chiave che permeano gli strumenti convenzionali in materia climatica sono contenuti nell'articolo 3 della Convenzione Quadro, il quale cita i principi delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, l'approccio precauzionale, lo sviluppo sostenibile, i principi di equità ed equità intergenerazionale, l'obbligo (consuetudinario) di cooperazione, tutti incorporati in diverse disposizioni degli accordi sul clima<sup>22</sup>. La CIG individua, pertanto, tre diverse categorie di obblighi giuridici: obblighi di mitigazione, obblighi di adattamento e meccanismi di cooperazione.

Il Parere pone un particolare accento sugli obblighi del primo gruppo, presenti sia nella Convenzione Quadro che nell'Accordo di Parigi. La Corte si premura di esaminare il rapporto tra questi due strumenti convenzionali, individuati quali complementari vista l'assenza di incompatibilità o antinomie: secondo i giudici, infatti, la Convenzione Quadro ha uno scopo di coordinamento degli strumenti giuridici correlati, compreso l'Accordo di Parigi, il quale invece traduce i principi fondamentali e gli obblighi generali della Convenzione Quadro in una serie di obblighi interconnessi più specifici<sup>23</sup>. L'Accordo, quindi, alimenterebbe l'obiettivo ultimo della Convenzione Quadro della «*stabilization of greenhouse gas concentrations in the*

<sup>22</sup> Cfr. Parere, cit., par. 178-183. Per esempio, in relazione al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, la Corte individua riferimenti sia nel preambolo che negli artt. 3 e 4 della Convenzione Quadro; nell'art. 10 del Protocollo di Kyoto e, infine, negli artt. 2 e 4 dell'Accordo di Parigi, ove, nello stabilire obblighi per tutte le parti contraenti, essi riconoscono che tali obblighi possano differire a seconda della situazione economica degli Stati, del loro contributo storico alle emissioni antropiche di gas serra e della loro capacità di adattarsi e mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici.

<sup>23</sup> Parere, cit., par. 190-195.

*atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system*<sup>24</sup>, attraverso la previsione di un obiettivo climatico specifico.

Proprio l'individuazione di questo *temperature goal* costituisce un elemento piuttosto innovativo nel ragionamento della Corte: l'art. 2.1.(a) dell'Accordo di Parigi individua, infatti, due obiettivi diversi: «*[h]olding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels*» e «*pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels*»<sup>25</sup>. Questo obiettivo costituisce, quindi, oggi quanto consensualmente e scientificamente supportato dall'Accordo e dalle decisioni degli organi di gestione del trattato (le cd. *Conference of the Parties of the Agreement*)<sup>26</sup>: pertanto, tutti gli obblighi discendenti dal trattato devono ispirarsi al raggiungimento di questo specifico scopo, che rappresenta l'obiettivo primario concordato tra le parti dell'Accordo.

In relazione agli obblighi di mitigazione, il sistema creato dall'Accordo di Parigi prevede inoltre il ricorso allo strumento dei cd. *contributi nazionali determinati* (*nationally determined contributions* – NDC)<sup>27</sup>. Tali documenti, di durata quinquennale, delineano gli impegni climatici delle parti contraenti funzionali a limitare l'aumento delle temperature medie globali<sup>28</sup>. In relazione a questi piani nazionali, la Corte identifica diversi obblighi, alcuni qualificati come obblighi di risultato e altri come obblighi di condotta.

<sup>24</sup> Cfr. Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, art. 2.

<sup>25</sup> In argomento, v. S. HUMPHREYS, *1.5 at the ICJ*, in *EJIL Talk!*, 25 agosto 2025, consultabile nel sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

<sup>26</sup> Secondo i giudici, queste decisioni rappresenterebbero accordi successivi tra le parti dell'Accordo di Parigi, previsti come strumenti di interpretazione dei trattati dall'art. 31.3(a) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

<sup>27</sup> La Corte fa riferimento, *ex pluribus*, al cd. *Glasgow Climate Pact*, adottato con decisione 1/CMA.3 il 13 novembre 2021, UN doc.FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1, p. 4, para. 21, dove è specificato che le Parti contraenti «*[r]ecognize[d] that the impacts of climate change will be much lower at the temperature increase of 1.5°C compared with 2°C and resolve[d] to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C*».

<sup>28</sup> Secondo l'art. 4.2 dell'Accordo di Parigi, «*Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions*».

Quanto ai primi, la CIG identifica come tali gli obblighi di preparazione, comunicazione e mantenimento di successivi NDC, nonché la rendicontazione e la registrazione dei piani nazionali. Tuttavia, per i giudici non sarebbe necessario il mero e formale adempimento di tali misure per rispettare gli obblighi in oggetto, ma bisognerebbe darvi adempimento nell'ottica di raggiungere l'obiettivo del trattato – ovvero, il contenimento dell'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius – il quale costituisce quindi l'oggetto, lo scopo e anche il contesto dell'Accordo di Parigi rilevante per l'interpretazione degli obblighi in esso contenuti.

La Corte esprime quindi importanti considerazioni in relazione al contenuto dei piani nazionali, di solito ritenuto puramente discrezionale dagli Stati contraenti: la CIG stabilisce che il contenuto e l'attuazione degli NDC costituiscono obblighi di condotta basati su un rigoroso *standard* di *due diligence*, il quale limita qualunque discrezionalità<sup>29</sup>. Nel Parere è infatti notato che l'art. 4.3 dell'Accordo di Parigi stabilisce espressamente che ogni NDC debba contenere progressi rispetto al piano precedente e «reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances»<sup>30</sup>. Tale disposizione, da leggersi in combinazione con l'obiettivo di temperatura previsto dal trattato, imporrebbe che il contenuto di questi piani diventi più ambizioso con il tempo e che essi vengano elaborati in maniera da apportare un contributo adeguato all'obiettivo generale. La predisposizione di piani nazionali adeguati è un obbligo che grava, ovviamente, su tutte le parti contraenti: tuttavia, coerentemente con il carattere flessibile della *due diligence* e con il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e il principio delle rispettive capacità, la valutazione della coerenza degli NDC con il trattato dipenderà anche dal contributo *storico* alle emissioni climalteranti da parte del Paese, dal suo livello di sviluppo e dalla specifica situazione nazionale<sup>31</sup>. Tuttavia, data la serietà dei rischi connessi al cambiamento climatico, la Corte stabilisce che lo *standard* di dovuta diligenza da applicarsi sia

<sup>29</sup> Parere, cit., par. 246.

<sup>30</sup> Accordo di Parigi, art. 4.3.

<sup>31</sup> Parere, cit., par. 247.

comunque rigoroso, comportando che ogni parte «*has to do its utmost to ensure that the NDCs it puts forward represent its highest possible ambition in order to realize the objectives of the Agreement*»<sup>32</sup>.

In connessione con tali conclusioni, la Corte ritiene che la norma in questione imponga anche di perseguire misure di mitigazione interne al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei propri successivi NDC. Trattandosi di un obbligo di condotta, viene nuovamente in rilievo l'obbligo di *due diligence*: il rispetto della disposizione andrebbe quindi nuovamente valutato accertando che la parte abbia esercitato tutti gli sforzi possibili nel dispiegamento delle misure nazionali di mitigazione, creando leggi nazionali, procedure amministrative e strumenti di monitoraggio, sviluppando quindi un sistema che funzioni in maniera effettiva e volto a conseguire gli obiettivi previsti dall'Accordo. Ciò non significa che le parti sono obbligate a raggiungere i propri obiettivi previsti dagli NDC, bensì che devono compiere gli sforzi più intensi per ottenere tali risultati<sup>33</sup>.

Chiaramente, tali obblighi di mitigazione, nell'ottica dei giudici, restano influenzati dai principi delle responsabilità comuni ma differenziate e di rispettive capacità: tali norme impongono differenziazioni su base equitativa degli oneri che discendono dagli obblighi di contrasto del cambiamento climatico. Benché l'Accordo non stabilisca esplicite differenze tra *classi* di Paesi, per la Corte sono gli stessi principi in esso richiamati ad imporre una valutazione delle circostanze del singolo caso, accertando le capacità nazionali e gli altri parametri citati.

Queste conclusioni della CIG appaiono molto importanti: prima di tutto, la Corte chiarisce che l'Accordo di Parigi non contiene alcun impegno a carattere volontario o discrezionale. Anzi, in esso sono previsti diversi obblighi, giuridicamente vincolanti, da attuarsi nel rispetto del principio più stringente di dovuta diligenza. Questa caratterizzazione – a discapito di quanto spesso rappresentato dagli Stati parte – può comportare conseguenze decisive: in ambito nazionale (e internazionale), corti e tribunali potranno valutare il contenuto degli NDC e stabilire se essi contribuiscano al generale obiettivo di contenimento degli aumenti di temperatura sotto la soglia di 1,5 gradi Celsius, al fine

<sup>32</sup> Parere, cit., par. 246.

<sup>33</sup> Parere, cit., par. 254.

di valutare nel complesso le strategie climatiche dei governi alla luce di (più chiari) impegni internazionali.

#### *4. Il rapporto tra diritti umani e protezione dell'ambiente nel Parere*

Oltre alle considerazioni appena esposte circa gli obblighi discendenti dai trattati climatici, la Corte individua, tra il diritto applicabile, anche le norme sui diritti fondamentali.

C'è da dire che i partecipanti al procedimento consultivo avevano espresso opinioni molto diverse sulla capacità del diritto internazionale dei diritti umani di imporre agli Stati, di per sé, obblighi in materia di protezione dell'ambiente e del clima, che anzi alcuni Paesi escludevano completamente<sup>34</sup>. Nel proprio percorso argomentativo, invece, la Corte riafferma la consolidata opinione per cui la protezione dell'ambiente sia una precondizione necessaria all'effettivo godimento dei diritti umani fondamentali<sup>35</sup>. In particolare, l'analisi si sofferma sul diritto al-

<sup>34</sup> Si vedano le dichiarazioni, in sede di voto della risoluzione 77/276, da parte della Repubblica Islamica dell'Iran «*While recognizing the mutually reinforcing link between the need for a healthy environment and the realization of economic, social and cultural rights, as well as the right to development, the Islamic Republic of Iran underlines that the linkage between human rights and the environment lacks not only a clear definition but also an understanding among States and does not appear at the core of international human rights treaties*» (p. 13); del Canada «*Canada would also like to note that there is currently no common, internationally agreed understanding of a number of concepts referred to in the resolution, such as the right to a clean, healthy and sustainable environment*» (p. 27); e, in senso opposto, delle Seychelles: «*Such an important advisory opinion will put a spotlight on the obligation of States to ensure that we all have the right to a clean, healthy and sustainable environment. The process being proposed today through resolution 77/276 reminds us that the inextricable link between climate change and human rights exists and that States have an obligation to protect our precious planet*», cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Official Records*, A/77/PV.64, cit.

<sup>35</sup> A tali fini, la Corte richiama la propria giurisprudenza e le decisioni di vari comitati istituiti dai trattati sui diritti umani, nonché il preambolo dell'Accordo di Parigi, che recita: «*climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situ-*

la vita, così come protetto dall'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'art. 6 del Patto sui diritti civili e politici, il cui rispetto, la tutela e l'attuazione possono dipendere dalle misure adottate dagli Stati per preservare l'ambiente e proteggerlo dagli effetti negativi delle emissioni climalteranti di natura antropica: infatti, «severe environmental degradation can [...] lead to a violation of the rights to life»<sup>36</sup>. Altre osservazioni interessano il diritto alla salute, l'obbligo di *non-refoulement*, il diritto ad avere un adeguato tenore di vita - che include l'accesso al cibo, all'acqua e all'abitazione – e così come il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per tutti gli individui e in particolare per i soggetti maggiormente vulnerabili, come donne, bambini e popolazioni indigene<sup>37</sup>.

Lo sviluppo derivante dalla decisione della Corte, però, attiene all'analisi circa l'esistenza di un diritto a un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale diritto umano autonomo. Punto di partenza è il riconoscimento di tale diritto a livello regionale e in più di cento costituzioni e legislazioni nazionali<sup>38</sup> e, soprattutto, il riconoscimento a livello universale avvenuto con la risoluzione 76/300 dell'AG: tale documento, in particolare, costituisce per la CIG la principale prova dell'avvenuta accettazione di questo diritto ad opera di una grande maggioranza degli Stati<sup>39</sup>. Tale diritto deriverebbe, per la Corte, dal rapporto di interdipendenza tra diritti umani e protezione dell'ambiente: di conseguenza, al fine di garantire l'effettivo godimento di tali diritti, gli Stati devono adempiere i propri obblighi in materia

*tions and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity».*

<sup>36</sup> Comitato per i diritti umani, *Teitiota v. New Zealand*, comunicazione del 24 ottobre 2019, doc. CCPR/C/127/D/2728/2016, par. 9.5.

<sup>37</sup> Parere, cit., par. 378-385.

<sup>38</sup> Parere, cit. par. 390-391. A livello regionale, il diritto ad un ambiente salubre, pulito e sostenibile è affermato, sebbene con formulazioni diverse, nell'art. 24 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, nell'art. 38 della Carta araba sui diritti umani e, nel sistema inter-americano di protezione dei diritti umani, nell'art. 11 del cd. Protocollo di San Salvador.

<sup>39</sup> In argomento, sia permesso rinviare a D. PAUCIULO, *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4, 2022, pp. 1118-1125.

di diritti umani assicurando al contempo la protezione del diritto a un ambiente salubre, pulito e sostenibile per ogni individuo. La CIG conclude che «*under international law, the human right to a clean, healthy and sustainable environment is essential for the enjoyment of other human rights*»<sup>40</sup>.

Questa enunciazione della Corte ha generato non poche ambiguità: come è stato notato, infatti, il Parere sembra fondere due approcci, sia uno che riconosce il diritto a un ambiente salubre e pulito come diritto autonomo, sia quello che considera la protezione dell'ambiente come necessaria per la realizzazione di altri diritti umani<sup>41</sup>. Manca però una chiara ed espressa affermazione dell'esistenza, a livello consuetudinario, di questo diritto, anzi la Corte sembra più che altro enfatizzarne l'utilità funzionale per il godimento di altri diritti. Questa posizione *cauta* della Corte ha spinto diversi giudici ad annettere al Parere dichiarazioni separate che testimoniano opinioni molto più favorevoli alla configurazione consuetudinaria di questa norma<sup>42</sup>. La CIG, in aggiunta, non prova a specificare il contenuto e gli obblighi che emergono dal diritto ad un ambiente salubre, pulito e sostenibile, distanzian-  
dosi dalla giurisprudenza delle corti regionali sui diritti umani le quali, in più occasioni, affermato gli obblighi positivi e negativi e quelli di carattere procedurale insiti in tale diritto<sup>43</sup>.

Nonostante le limitazioni appena indicate, il Parere consultivo po-

<sup>40</sup> Parere, cit., par. 393.

<sup>41</sup> R. PERERA, *The ICJ's Recognition of an Autonomous Right to a Clean and Healthy Environment*, in *EJIL Talk!*, 19 agosto 2025, consultabile nel sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

<sup>42</sup> Si veda, in senso favorevole ad una configurazione consuetudinaria della norma, la dichiarazione del giudice Tladi, par. 29-33, nonché la dichiarazione del giudice Au-  
rescu, par. 27-47, entrambe annesse al Parere, cit.

<sup>43</sup> Tra tanti, si vedano Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *Ver- rein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, ricorso n. 53600/20, sentenza del 9 aprile 2024, consultabile nel sito <http://hudoc.echr.coe.int>; Corte interameri- cana dei diritti dell'uomo, *Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*, sentenza del 6 febbraio 2020, consultabile nel sito [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr); Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. I), *Cordella e altri c. Italia*, ricorsi n. 54414/13 e 54264/15, sentenza del 24 gennaio 2019, consultabile nel sito <http://hudoc.echr.coe.int>; Corte di giustizia ECOWAS, *SERAP v. Nigeria*, sentenza del 4 dicembre 2012, doc. ECW/CCJ/JUD/18/12, par. 105.

trebbe comunque avere implicazioni significative nel riaffermare il nesso tra il diritto internazionale dei diritti umani e la protezione dell'ambiente, favorendo uno sviluppo normativo a livello internazionale che permetterebbe di superare la necessità di fare affidamento su altri diritti umani, come il diritto alla vita, per contestare i danni ambientali. Il Parere della Corte potrebbe ulteriormente favorire una «giustiziabilità» autonoma del diritto in oggetto ed una maggiore protezione dell'ambiente.

### *5. Questioni legate al regime di responsabilità degli Stati*

Una seconda sezione del Parere è dedicata all'identificazione del regime giuridico relativo alla responsabilità di uno Stato o di un gruppo di Stati per la violazione dei propri obblighi di protezione del clima e dell'ambiente e, inoltre, delle norme che regolano l'invocazione, da parte di uno Stato (o di un gruppo di Stati) di tale responsabilità. Inoltre, la Corte individua i possibili rimedi per gli Stati lesi. Secondo la CIG, però, vista l'assenza di disposizioni *speciali*, i profili di responsabilità sono comunque da determinarsi attraverso le norme consuetudinarie sulla responsabilità internazionale, in larga misura codificate dai cd. Articoli sulla responsabilità degli Stati<sup>44</sup>.

Certo, la natura e le dimensioni del fenomeno del cambiamento climatico e dei danni che ne derivano danno vita a particolari compli-

<sup>44</sup> Commissione di diritto internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II. Nel corso del procedimento, diversi partecipanti hanno affermato che le conseguenze giuridiche delle violazioni degli obblighi internazionali sul cambiamento climatico sarebbero governate dai trattati internazionali dedicati al clima, i quali, sulla base del principio della *lex specialis*, escluderebbero l'applicazione delle norme consuetudinarie sulla responsabilità degli Stati. La CIG, tuttavia, è pervenuta alla conclusione opposta, ritenendo che «*the text, context, and object and purpose of the climate change treaties do not support the proposition that the parties intended to exclude the general rules on State responsibility. In particular, the Court finds no evidence [...] of any discernible intention on the part of the parties to the Paris Agreement to derogate from the customary international law rules on State responsibility for breaches of treaty obligation*», cfr. Parere, par. 418.

cazioni per il regime di responsabilità: le emissioni di gas serra, infatti, sono prodotte da attività o gruppi di attività che non sono facilmente associabili ad uno solo Stato o a più Stati. Non va poi trascurato che le emissioni climalteranti possono avere genesi sia antropica sia naturale, rendendo ulteriormente complessa l'individuazione dello specifico *contributo* del singolo Stato ad un fenomeno che per sua natura è collettivo e aggregato. Non va trascurato, poi, anche un dato fattuale: dati i differenti livelli di sviluppo, vi sono Paesi che hanno contribuito (e che attualmente contribuiscono) maggiormente alla concentrazione di gas serra nell'atmosfera e, contemporaneamente, che vi sono Stati più danneggiati di altri dal surriscaldamento globale. L'intrinseca natura del cambiamento climatico crea, pertanto, molteplici incertezze per il processo di identificazione delle eventuali violazioni del diritto internazionale, primo fra tutti il problema di determinare il *momento* preciso in cui l'obbligo internazionale è stato violato, sia per la difficoltà nell'identificare una singola azione (o omissione) o un comportamento continuativo e composito in contrasto con gli obblighi internazionali in vigore, sia a causa del carattere duraturo della permanenza dei gas serra nell'atmosfera<sup>45</sup>.

La CIG, pur riconoscendo tali complessità, ha tuttavia ritenuto che le regole consuetudinarie sulla responsabilità degli Stati possano permettere di affrontare situazioni in cui esistano una pluralità di Stati lesi o responsabili: già nella propria precedente giurisprudenza, infatti, era stato osservato che «*in certain situations in which multiple causes attributable to two or more actors have resulted in injury [...] responsibility for part of such injury should [be] allocated among [the] actors*»<sup>46</sup>. Benché tale affermazione sia effettuata quasi «in linea di principio», senza particolare sviluppo del proprio ragionamento, la Corte sembra accettare che la scienza climatica attualmente esistente permetta di determinare il contributo di ogni singolo Stato al totale cumulativo delle

<sup>45</sup> In argomento, v. M. GERVASI, *Le regole della responsabilità internazionale degli Stati dinanzi alla sfida del cambiamento climatico*, in A. SPAGNOLO, S. SALUZZO (a cura di), *La responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni internazionali: nuove fatispecie, problemi di attribuzione e accertamento*, Milano, 2017, pp. 61-88.

<sup>46</sup> Corte internazionale di giustizia, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), sentenza del 9 febbraio 2022, in *ICJ Reports 2022* (I), par. 98.

emissioni globale, potendo essere calcolato sia lo storico delle emissioni sia il contributo presente<sup>47</sup>.

Il Parere riveste inoltre molta importanza per il tema del nesso di causalità tra condotta e danno: come è noto, per l'insorgere della responsabilità internazionale sono strettamente necessari una condotta contraria ad una norma internazionale e la sua attribuzione ad uno Stato, indipendentemente dal fatto che l'azione o l'omissione causi o meno un danno. Il danno rileva quindi solo nel caso in cui sia la norma a richiederlo per l'insorgere della responsabilità internazionale<sup>48</sup>. Oltre a quest'ultimo caso, il nesso causale può svolgere un ruolo cruciale nel determinare la disponibilità, la forma e l'entità della riparazione<sup>49</sup>. Molti partecipanti al procedimento hanno sostenuto che, nel contesto del surriscaldamento globale, qualunque nesso causale sia impossibile da stabilire, a causa della natura diffusa delle sue cause; altri partecipanti, invece, hanno sostenuto che il nesso di causalità tra l'atto illecito ed il danno dovrebbe essere presunto. Ebbene, la CIG rifiuta queste opinioni: anzi, ritiene che il quadro giuridico esistente, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, possa permettere di stabilire il

<sup>47</sup> Cfr. Parere, cit., par. 429. La CIG nota che recenti studi dell'IPCC e di altri centri di ricerca specializzati nella scienza climatica hanno presentato dati aggregati a carattere regionale e individuali sulle emissioni di gas serra, facilitati anche dall'obbligo per le Parti contraenti dell'Accordo di Parigi di comunicare le proprie emissioni. Ciò sarebbe confermato dalle decisioni di numerose corti internazionali e interne, che avrebbero già affrontato il legame tra emissioni nocive e surriscaldamento globale, gli effetti negativi del cambiamento climatico sui ricorrenti, il rapporto di causalità tra questi effetti negativi e le azioni e omissioni di uno specifico Stato e l'attribuzione della responsabilità per questi effetti negativi.

<sup>48</sup> A. TANZI, *Is Damage a Distinct Condition for the Existence of an Internationally Wrongful Act?*, in M. SPINEDI, B. SIMMA (a cura di), *United Nations Codification of State Responsibility*, New York, 1987, pp. 1-33.

<sup>49</sup> Cfr. Parere, cit., par. 433 «Since reparation implies the existence of damage, causation must be established between the wrongful act of a State - or group of States - and particular damage suffered by the injured State or, in the case of a breach of obligations under international human rights law, by the injured individuals». In argomento, V. LANOVY, *Causation in the Law of State Responsibility*, in *British Yearbook of International Law*, vol. 90, 2022, pp. 1- 82; I. PLAKOKEFALOS, *Causation in the Law of State Responsibility and the Problem of Overdetermination*, in *European Journal of International Law*, n. 2, 2015, pp. 471-492.

rapporto causale necessario. Sarebbe richiesta, infatti, l'esistenza di un «*sufficiently direct and certain causal nexus between the wrongful act [...] and the injury suffered by the applicant*»<sup>50</sup>, il cui specifico contenuto dipende dall'obbligo violato e dalla natura e dall'estensione del danno sofferto<sup>51</sup>. Questo *standard causale*, come detto, rileverebbe solo ai fini delle conseguenze e dell'entità della riparazione. Tali considerazioni da parte della CIG – stringate, secondo alcuni commentatori<sup>52</sup> – sembrano volutamente sommarie, limitandosi a riaffermare principi ben noti nel contesto internazionale: di certo, dipendono dalla natura della decisione resa, che è pronunciata in un procedimento non contenzioso e quindi non indirizzato ad accertare l'illiceità di una condotta o di una serie di condotte.

Sulla stessa linea di ragionamento, anche le conseguenze della commissione di un illecito sono affrontate dalla Corte in maniera generale. Il Parere invero riafferma i classici effetti successivi dell'illecito internazionale, quali la cessazione dell'atto illecito, le garanzie di non ripetizione e l'obbligo di *full reparation*. Su questo ultimo punto, nel Parere è riconosciuta una tendenziale impossibilità di ricorrere al rimedio della *restitutio in integrum*, vista la quasi irreversibilità dei danni ambientali. Nel caso in cui tale rimedio si riveli materialmente impossibile, gli Stati responsabili hanno un obbligo di risarcire: nella propria giurisprudenza la Corte ha spesso riaffermato che la risarcibilità del danno ambientale prevede sia l'indennizzo per il deterioramento

<sup>50</sup> Corte internazionale di giustizia, *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)*, sentenza sul risarcimento del 2 febbraio 2018, in ICJ Reports 2018 (I), par. 32.

<sup>51</sup> Parere, cit., par. 437-438. Nell'applicazione di questo criterio giuridico al contesto dei cambiamenti climatici, la Corte osserva pertanto che il nesso di causalità implica la considerazione di due elementi distinti. In primo luogo, se un dato evento climatico possa essere attribuito ai cambiamenti climatici di matrice antropica; in secondo luogo, in quale misura il danno causato dal mutamento del clima possa essere attribuito a un particolare Stato o gruppo di Stati. Mentre il secondo elemento può essere accertato solamente in concreto dalla Corte in relazione a specifiche richieste di riparazione presentate dagli Stati, in molti casi il primo elemento può essere identificato ricorrendo a prove scientifiche, le quali dimostrerebbero l'esistenza di un rapporto causale tra l'aumento delle emissioni antropiche e i seri danni all'ambiente e al clima.

<sup>52</sup> F. PADDEU, M. JACKSON, *State Responsibility in the ICJ's Advisory Opinion on Climate Change*, in *EJIL Talk!*, 25 luglio 2025, consultabile nel sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

o la perdita di beni e servizi ambientali sia il rimborso delle spese sostenute dagli Stati danneggiati in virtù di tale danno<sup>53</sup>. Tali principi, che si applicano anche alle responsabilità climatiche, possono comportare, per esempi, il pagamento di una somma forfettaria qualora esistano difficoltà di quantificazione della compensazione pecuniaria.

Probabilmente, all'interno di questa sezione, la principale conclusione della Corte risiede nell'affermazione per la quale gli obblighi consuetudinari degli Stati collegati alla protezione del clima e dell'ambiente dalle emissioni antropiche abbiano carattere *erga omnes*, in considerazione dell'interesse comune degli Stati alla protezione globale dell'ambiente. Ugualmente, gli obblighi convenzionali che discendono dai principali trattati in materia climatica possono considerarsi *erga omnes partes*<sup>54</sup>. La conseguenza importante, esplicitamente richiamata dalla Corte, attiene all'interesse di tutti gli Stati o di tutti gli Stati parte di un trattato al rispetto di questi obblighi, tale da consentire loro di invocare la responsabilità degli Stati inadempienti<sup>55</sup>. Ciò rafforza un approccio *collettivo* alla responsabilità climatica, radicato in interessi globali condivisi anziché nelle relazioni bilaterali, riflettendo gli obblighi climatici preoccupazioni comuni.

Nonostante ciò, la CIG ritiene però che esista una sostanziale differenza nei rimedi disponibili per gli Stati lesi o specialmente colpiti e per gli Stati non lesi: questi ultimi, infatti, non potrebbero richiedere un risarcimento per la violazione di un obbligo a carattere collettivo, ma solo la cessazione dell'atto illecito e le garanzie di non ripetizione, le quali comunque, potrebbero portare alla revoca delle misure amministrative, legislative o di altro tipo che realizzano l'atto illecito internazionale<sup>56</sup>. Tale ultima considerazione fa emergere motivi di preoccupazione per alcuni autori, molto critici verso la differenziazione delle posizioni giuridiche di Stati lesi e di Stati non lesi in relazione ad un obbligo che, per definizione, è dovuto nei confronti dell'intera comu-

<sup>53</sup> Corte internazionale di giustizia, *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area* (Costa Rica v. Nicaragua), cit., par. 41-43.

<sup>54</sup> Parere, cit., par. 440-441.

<sup>55</sup> Commissione di diritto internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, cit., art. 48. 1.(b).

<sup>56</sup> Parere, cit., par. 443 e 447.

nità internazionale nel suo complesso (e che, quando violato, imporrebbe che tutti gli Stati siano, di conseguenza, lesi)<sup>57</sup>.

A prescindere da conclusioni che possono apparire anche discutibili agli occhi di alcuni, il grosso merito del Parere è sicuramente nell'aver identificato per la prima volta obblighi relativi alla protezione del sistema climatico e di altre parti dell'ambiente dalle emissioni di gas serra di origine antropica – inclusi gli obblighi di mitigazione e l'obbligo di prevenire danni transfrontalieri significativi – come obblighi di carattere *erga omnes*, riconoscendo la posizione giuridica e l'interesse di tutti gli Stati al loro rispetto, compiendo un ulteriore passo in avanti per la tutela giurisdizionale delle istanze ambientali e climatiche.

#### 6. Osservazioni conclusive

La Corte internazionale di giustizia si è trovata a dover rispondere alla richiesta di parere in un momento complicato per il diritto internazionale, corredata da accessi dibattiti relativi alla sua efficacia e rilevanza in una epoca caratterizzata da conflitti ed emergenze su larga scala e dalla crisi dei vari sistemi istituzionalizzati creati dagli Stati. Alla CIG è stato affidato il compito di definire con precisione la condotta degli Stati nell'affrontare una delle questioni più urgenti della nostra epoca.

Il Parere ha perciò implicazioni importantissime e di vasta portata: con esso è riaffermata la vincolatività di obblighi (principalmente discendenti dall'Accordo di Parigi) che per molti anni sono stati definiti programmatici e discrezionali, ma che oggi impongono lo sviluppo di misure nazionali adeguate e progressive che, collettivamente, siano capaci di limitare il riscaldamento globale a 1.5 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali. Si tratta di obblighi chiari e precisi, interpretati dal principale e più autorevole organo giudiziario della comunità internazionale e a cui gli Stati non potranno sottrarsi.

<sup>57</sup> L. PEZZANO, *Obligations Erga Omnes and Climate Change: Reflections on the ICJ Advisory Opinion*, in *EJIL Talk!*, 8 agosto 2025, consultabile nel sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

A questi si accompagnano impegni che sono previsti da altri settori del diritto internazionale, come le norme sui diritti umani o del diritto del mare, i quali interagiscono con le specifiche previsioni in materia climatica, rafforzandosi vicendevolmente e imponendo sforzi ragionevoli e funzionali al raggiungimento degli obiettivi convenzionali di protezione dell'ambiente e del clima. Già avendo chiarito la portata degli obblighi dell'Accordo di Parigi e l'esistenza (con un linguaggio molto cauto) di un diritto umano all'ambiente salubre, pulito e sostenibile, il Parere è destinato ad influenzare le politiche e i programmi a carattere ambientale e climatico. Questa pronuncia rappresenta, quindi, molto più di un semplice sviluppo giurisprudenziale: essa impone agli Stati di agire urgentemente e facendo il massimo possibile per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico.

Quanto però il Parere riuscirà a influenzare il comportamento degli Stati, le negoziazioni e l'attuazione dei trattati internazionali sull'ambiente e la *climate litigation* nei fori nazionali resta da vedere: nel frattempo, può dirsi che la Corte internazionale di giustizia abbia svolto l'essenziale funzione di guidare soggetti e attori della comunità internazionale nell'identificare gli obblighi internazionali di protezione del clima, promuovendo un percorso di trasformazione strutturale dell'ordinamento giuridico internazionale in senso maggiormente «ecologista» e ponendo al centro del diritto internazionale il benessere del Pianeta.

\*\*\*

#### *Abstract<sup>\*</sup>*

##### *Ita*

Il presente studio analizza alcune questioni principali sollevate dal parere consultivo del 23 luglio 2025 della Corte internazionale di giustizia, con cui sono stati autorevolmente individuati e interpretati gli obblighi degli Stati in relazione al cambiamento climatico. Il contributo esamina il percorso argomentativo che ha portato la Corte ad esprimere il contenuto specifico degli

\* Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

obblighi statali con particolare riferimento alle misure di mitigazione climatica per assicurare il rispetto degli obiettivi di temperatura e, inoltre, all'affermazione di un diritto umano all'ambiente salubre, pulito e sostenibile.

*Parole chiave:* cambiamento climatico, Corte internazionale di giustizia, parere consultivo, Accordi di Parigi, mitigazione, emissioni, responsabilità degli Stati

*En*

This study analyses certain key issues raised by the International Court of Justice's advisory opinion of 23 July 2025. The decision identified and interpreted the obligations of States with regard to climate change. This paper examines the reasoning behind the Court's determination of certain specific obligations, particularly with regard to climate mitigation measures, and the potential recognition of a human right to a healthy, clean, and sustainable environment.

*Keywords:* climate change, opinion, International Court of Justice, mitigation, international responsibility, Paris Agreement